

Sommario

- 1) Il funzionamento dell'Unione Europea
- 2) La strategia Europa 2020¹⁾
- 3) Il nuovo governo dell'economia europea²⁾
- 4) Il quadro istituzionale per la strategia Europa 2020 ed il governo dell'economia: il livello comunitario
- 5) Il quadro istituzionale per la strategia Europa 2020 ed il governo dell'economia: il livello degli Stati Membri
- 6) Il Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul Codice di condotta europeo sul partenariato³⁾

- 1) Comunicazione della Commissione sulla Strategia Europa 2020; Target Europa 2020.
- 2) Il semestre europeo schema.
- 3) Principio di partenariato.

FUNZIONAMENTO UE

SLIDE 3

Le decisioni a livello di Unione europea vengono prese da diverse istituzioni dell'UE, ossia:

- il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente da essi;
- il Consiglio europeo, che è costituito dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE;
- il Consiglio dell'Unione europea, composto dai vari ministri competenti su singole materie (per es.: economia e finanze = Ecofin), che rappresenta i governi degli Stati membri dell'UE;
- la Commissione europea, che rappresenta gli interessi generali dell'Unione.

Il Consiglio europeo definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE, senza tuttavia esercitare funzioni legislative. In generale, è la Commissione europea a proporre nuove leggi, che sono quindi adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. Gli Stati membri e la Commissione provvedono poi ad attuare tali nuove leggi.

SLIDE 4

Oltre al «triangolo» istituzionale formato da Commissione, Consiglio e Parlamento, esistono alcuni organi consultivi cui è possibile rivolgersi quando la legislazione proposta interessa un ambito di loro competenza. Il parere di tali organi, anche quando non viene accolto, contribuisce comunque al controllo democratico della legislazione dell'UE, poiché garantisce che essa sia sottoposta al più ampio scrutinio. Questi organi sono:

- il Comitato economico e sociale europeo, che rappresenta gruppi della società civile quali datori di lavoro, sindacati e gruppi di interesse sociale;
- il Comitato delle regioni, che dà voce alle autorità regionali e locali;
- È possibile inoltre consultare altre istituzioni e altri organismi allorché una proposta ricade nella loro sfera d'interesse o di competenza. Per esempio, la Banca centrale europea auspica di essere consultata in merito a proposte di carattere economico o finanziario.

SLIDE 5

Il bilancio annuale dell'Unione europea (UE) equivale a circa l'1 % della ricchezza nazionale dell'UE, un importo pro capite per cittadino UE pari all'incirca a 244 euro. Il bilancio UE finanzia interventi e progetti in settori nei quali tutti gli Stati membri hanno deciso di agire nell'ambito dell'Unione, e questo perché, in determinati campi, è possibile massimizzare i risultati e ridurre le spese unendo le forze.

Esistono tuttavia aree d'intervento in cui gli Stati membri hanno preferito non intervenire a livello dell'UE; ad esempio, la previdenza sociale, le pensioni, la sanità o l'istruzione sono tutti settori finanziati dai bilanci nazionali, regionali o locali. Grazie al «**principio di sussidiarietà**» l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Per il periodo 2014-2020 gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di destinare una parte considerevole degli sforzi congiunti e del bilancio UE all'ulteriore stimolo della **crescita economica e occupazionale**. La crescita sostenibile è divenuta una delle grandi priorità dell'Unione. L'UE ha bisogno di un'economia più competitiva e le regioni meno prospere dovranno mettersi al pari con le altre.

Un'**economia più competitiva** richiede maggiori investimenti in ricerca e istruzione, vaste reti di trasporto e di fornitura energetica, migliori condizioni occupazionali, e tutto ciò allo stesso tempo.

La crescita sostenibile dipende anche dalla possibilità di sfruttare e sviluppare il potenziale di crescita dell'Unione. Questa priorità, nota come «**coesione**», consiste nel favorire la trasformazione economica soprattutto delle regioni meno favorite, affinché queste possano competere a livello mondiale. A tal fine, l'innovazione e l'economia basata sulla conoscenza offrono un'occasione unica.

SLIDE 6

Come si stabilisce il bilancio?

La Commissione, il Parlamento e il Consiglio svolgono ruoli diversi e hanno diverse competenze nell'iter decisionale del bilancio.

L'iter comincia con l'adozione del quadro finanziario pluriennale da parte del Consiglio, previo parere favorevole del Parlamento europeo espresso a maggioranza dei parlamentari.

Il quadro finanziario pluriennale, che copre almeno cinque anni, stabilisce per ogni capitolo i limiti massimi annui (noti come «massimali») che i bilanci devono rispettare di anno in anno.

Si tratta pertanto di uno strumento in grado di garantire al tempo stesso una programmazione di spesa di lungo termine e la flessibilità del bilancio.

Il quadro finanziario pluriennale attualmente in vigore copre un periodo di sette anni, dal 2007 al 2013, mentre quello in discussione attualmente (allo stato attuale approvato dal Parlamento Europeo ed in attesa della adozione finale da parte del Consiglio Europeo) coprirà il periodo 2014-2020.

Responsabilità della gestione del bilancio

La Commissione europea è responsabile in ultima istanza dell'esecuzione del bilancio. Nella pratica, il bilancio UE viene speso in larga parte (76 % circa) nell'ambito della cosiddetta **gestione condivisa**, in virtù alla quale sono le autorità degli Stati membri, e non i servizi della Commissione, a gestire le spese. Un insieme di pesi e contrappesi garantisce che i fondi in questione siano gestiti correttamente e nel rispetto delle norme in vigore.

I fondi UE devono essere impiegati nel rispetto del principio della **sana gestione finanziaria**. Detto più semplicemente, coloro che assicurano la gestione dei fondi devono adoperarsi per garantire che il denaro speso sia utilizzato nel modo più proficuo. A tal fine occorre rispettare rigorosamente tutte le norme ed eseguire controlli regolari per verificare la sana gestione.

SLIDE 7

Chi gestisce i fondi UE:

- 1) Commissione 22%
- 2) Commissione e Stati membri 76%
- 3) Paesi terzi 1%
- 4) Commissione e partner internazionali 1%

SLIDE 8

Destinazione delle risorse 2014-2020 per finalità:

- Crescita intelligente ed inclusiva: 48%
- Crescita sostenibile e ambiente: 37%
- Sicurezza e cittadinanza: 2%
- Ruolo mondiale dell'Europa: 7%
- Amministrazione: 6%

SLIDE 9

LA STRATEGIA EUROPA 2020

(sintesi della Comunicazione della Commissione Europea)

SLIDE 10

L'Europa sta vivendo una fase di trasformazione. La crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Nel frattempo il mondo si sta rapidamente trasformando e le sfide a lungo termine (globalizzazione, pressione sulle risorse, invecchiamento) si accentuano.

Per ottenere buoni risultati l'Europa deve agire in modo collettivo, in quanto Unione. Europa 2020 è stata pensata come una strategia per uscire più forti dalla crisi, trasformando l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

SLIDE 11

L'UE deve decidere qual è l'Europa che vuole nel 2020. A tal fine, la Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l'UE:

- il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
- il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;
- i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

SLIDE 12

Per garantire che ciascun Stato Membro (SM) adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che gli obiettivi dell'UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali.

Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), ma la loro portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a livello nazionale, europeo e mondiale.

SLIDES 13 E 14

La Commissione presenta sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario:

- "L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.
- "Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
- "Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
- "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.

- "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.
- "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
- La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Queste sette iniziative faranno vedranno impegnati sia l'UE che gli Stati membri. Gli strumenti dell'UE, in particolare il mercato unico, gli strumenti finanziari e gli strumenti della politica esterna, saranno mobilitati integralmente per eliminare le strozzature e conseguire gli obiettivi di Europa 2020. Come priorità immediata, la Commissione individua le misure da adottare per definire una strategia di uscita credibile, portare avanti la riforma del sistema finanziario, garantire il risanamento del bilancio ai fini di una crescita a lungo termine e intensificare il coordinamento con l'Unione economica e monetaria.

SLIDE 15

Per ottenere risultati occorrerà una governance economica più forte. Europa 2020 poggerà su due pilastri: l'approccio tematico sopra descritto, che combina priorità e obiettivi principali, e le relazioni sui singoli paesi, che aiuteranno gli Stati membri a elaborare le proprie strategie per ripristinare la sostenibilità della crescita e delle finanze pubbliche. A livello dell'UE saranno adottati orientamenti integrati che coprano le priorità e i traguardi dell'Unione, mentre agli Stati membri verranno rivolte raccomandazioni specifiche. Una risposta inadeguata potrebbe dar luogo ad avvertimenti strategici. Le relazioni nell'ambito di Europa 2020 e la valutazione del patto di stabilità e crescita saranno contemporanee, ferme restando la separazione degli strumenti e l'integrità del patto.

SLIDE 16

Il Consiglio europeo si assumerà la piena titolarità della nuova strategia, di cui costituirà l'elemento centrale. La Commissione valuterà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi, agevolerà gli scambi politici e presenterà le proposte necessarie per orientare gli interventi e far progredire le iniziative faro dell'UE. Il Parlamento europeo avrà un ruolo determinante per mobilitare i cittadini e fungerà da colegislatore per le iniziative principali. Questo approccio di partenariato dovrebbe essere esteso ai comitati dell'UE, ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali, locali e regionali, alle parti sociali, alle parti interessate e alla società civile, affinché tutti partecipino al conseguimento dei traguardi fissati.

SLIDE 17

IL NUOVO GOVERNO DELL'ECONOMIA DELL'UE

SLIDE 18

Il nuovo governo dell'economia dell'UE si fonda su tre pilastri:

- **Un'agenda economica rafforzata, con una maggiore sorveglianza da parte dell'UE.** Ne fanno parte le priorità e gli obiettivi strategici concordati nell'ambito della strategia Europa 2020; gli impegni aggiuntivi presi dagli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus; una maggiore sorveglianza da parte dell'UE delle politiche economiche e di bilancio nazionali nell'ambito del patto di stabilità e crescita, integrato da nuovi strumenti per affrontare gli squilibri macroeconomici; un nuovo metodo di lavoro – il semestre europeo – per discutere le priorità economiche e di bilancio ogni anno nello stesso periodo.

- **Interventi per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro.** Nel 2010 l'UE ha reagito alla crisi del debito sovrano istituendo a favore degli Stati membri meccanismi di sostegno e il meccanismo europeo di stabilità (ESM). Le misure di sostegno sono subordinate al risanamento delle finanze e a programmi di riforma rigorosi e sono messe a punto in stretta collaborazione con il FMI.
- **Misure per rimediare ai problemi del settore finanziario.** L'UE ha istituito nuove regole e nuovi organismi per fronteggiare eventuali problemi con maggiore anticipo e garantire che tutti gli operatori finanziari siano adeguatamente disciplinati e controllati. Sono in corso ulteriori iniziative, in particolare per garantire che le banche europee dispongano di riserve di capitale sufficienti per resistere ad eventuali future crisi del sistema finanziario e possano continuare a funzionare correttamente e fornire crediti alle famiglie e alle imprese.

SLIDE 19

Il semestre europeo

Il semestre europeo è un periodo, di sei mesi appunto, in cui ogni anno le politiche strutturali, macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri vengono coordinate per consentire ai paesi europei di tener conto delle raccomandazioni dell'UE in una fase iniziale della loro procedura di bilancio nazionale e per altri aspetti delle loro politiche economiche.

Le tappe fondamentali del semestre europeo sono le seguenti:

- A **gennaio** la Commissione presenta l'analisi annuale della crescita, in cui fissa le priorità dell'UE per l'anno successivo per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro.
- A **marzo**, sulla base dell'analisi annuale della crescita, i capi di Stato e di governo dell'UE definiscono gli orientamenti dell'UE per le politiche nazionali.
- Ad **aprile** gli Stati membri presentano i loro piani a favore del risanamento delle finanze pubbliche (programmi di stabilità o convergenza) e le riforme e misure che intendono adottare per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e solidale (**programmi nazionali di riforma**).
- A **giugno** la Commissione valuta questi programmi e rivolge a ciascun paese una serie di raccomandazioni. Il Consiglio discute e il Consiglio europeo approva tali raccomandazioni.
- Infine, alla fine di giugno o all'inizio di **luglio**, il Consiglio adotta formalmente le raccomandazioni rivolte ai singoli paesi europei.

SLIDE 20

Il patto di stabilità e crescita

Il patto di stabilità e crescita è un insieme di regole che dovrebbero indurre gli Stati membri a mantenere sane le finanze pubbliche.

Il patto si compone di due elementi:

- Un **elemento preventivo** che impone agli Stati membri di presentare ogni anno un programma di stabilità (paesi dell'area dell'euro) o convergenza (altri paesi dell'UE), insieme al programma nazionale di riforma. Nel programma di stabilità/convergenza ogni Stato membro illustra come intende mantenere o ristabilire una sana situazione delle finanze pubbliche nel medio termine. La Commissione può quindi formulare raccomandazioni (a giugno, nell'ambito del semestre europeo), o eventualmente invitare il Consiglio a emettere un **avvertimento** per deficit eccessivo.
- Un **elemento correttivo** costituito dalla **procedura per i disavanzi eccessivi**. Secondo tale procedura, se il deficit di uno Stato membro oltrepassa il limite del 3% fissato nel trattato, il Consiglio elabora raccomandazioni su come affrontare il problema. La mancata osservanza di tali raccomandazioni può comportare sanzioni per i paesi che fanno parte dell'area dell'euro.

SLIDE 21

IL QUADRO ISTITUZIONALE: IL LIVELLO COMUNITARIO

Ogni istituzione è tenuta a garantire, nell'ambito delle sue competenze, che l'UE si stia muovendo nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

SLIDE 22

Consiglio europeo

Avendo una visione generale delle politiche europee e delle interdipendenze tra l'UE e gli Stati membri, **il Consiglio europeo ha il compito di indirizzare la strategia** mediante:

- **valutazioni annuali dei progressi** realizzati a livello europeo e nazionale, nel vertice di primavera. Queste prendono in esame la situazione macroeconomica generale e i passi avanti compiuti rispetto ai 5 obiettivi quantitativi dell'UE e alle iniziative prioritarie. Verificano anche i progressi realizzati nell'ambito del patto Euro Plus
- **orientamenti politici** per l'UE e l'area dell'euro sulla base dell'analisi annuale della crescita presentata dalla Commissione. L'orientamento a livello dell'UE verte su temi macroeconomici, i bilanci pubblici, le riforme strutturali e le misure che possano servire da stimolo alla crescita
- **discussione** degli sviluppi economici e delle priorità della strategia.
- nel vertice di giugno, **approvazione delle raccomandazioni rivolte ai singoli paesi**, sulla base di una proposta della Commissione.

SLIDE 23

Consiglio dell'UE (ministri)

Al Consiglio spetta soprattutto la **verifica e l'analisi tra pari**. Al suo interno i ministri nazionali responsabili dei rispettivi ambiti politici (competitività, occupazione, istruzione, ecc.) discutono dell'attuazione del programma nazionale di riforma nel settore di competenza (progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi della strategia e nell'ambito delle iniziative prioritarie).

SLIDE 24

Commissione europea

Controlla ogni anno la situazione sulla base di una serie di indicatori, elaborati da Eurostat in collaborazione con altri servizi della Commissione, che evidenziano i progressi globalmente compiuti per raggiungere gli obiettivi quantitativi per il 2020.

Produce un'analisi annuale della crescita e valuta le relazioni nazionali e i programmi di stabilità e convergenza dei singoli paesi. (L'analisi serve da riferimento per il vertice di primavera del Consiglio europeo).

Elabora raccomandazioni ed eventualmente **avvertimenti** per i singoli Stati membri (giugno) sulla base dell'analisi delle relazioni da essi presentate sui progressi realizzati rispetto agli obiettivi nazionali.

SLIDE 25

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante per la strategia, non soltanto come colegislatore, specie per le proposte legislative che rientrano nell'ambito delle iniziative prioritarie, ma anche come canale per mobilitare i cittadini e i parlamenti nazionali. Ogni anno, prima del Consiglio europeo di primavera, il Parlamento è tenuto presentare una **risoluzione che valuta l'andamento della strategia Europa 2020** e che serve da spunto per le discussioni.

SLIDE 26

Comitato economico e sociale europeo

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organizza la partecipazione delle parti sociali e della società civile dei singoli paesi alla messa in atto della strategia Europa 2020. Stimola il coinvolgimento delle varie forze che compongono la società e la mobilitazione delle reti transfrontaliere. Il CESE dispone di un comitato direttivo Europa 2020, incaricato di:

- coordinare e garantire la coerenza dell'attività svolta dal Comitato e dei pareri elaborati su questioni attinenti alla strategia Europa 2020
- organizzare riunioni con i comitati economici e sociali nazionali ed organizzazioni analoghe per preparare iniziative e relazioni comuni riguardanti Europa 2020
- coordinarsi con i membri del CESE e il gruppo Comunicazione per intensificare l'attività divulgativa sulla strategia Europa 2020 da parte della società civile organizzata.

SLIDE 27

Comitato delle regioni

La coesione territoriale è al centro della strategia Europa 2020, e il Comitato delle regioni (CdR) offre un sostegno e un contributo politico all'attuazione della strategia. L'osservatorio Europa 2020 del CdR intende essere uno strumento a disposizione delle amministrazioni locali e regionali per intervenire nel processo politico.

L'osservatorio Europa 2020 si propone di:

- coinvolgere le amministrazioni locali e regionali per garantire una migliore attuazione delle politiche connesse agli obiettivi della strategia Europa 2020
- esaminare come evolve il rapporto tra strategia Europa 2020 e politica di coesione
- controllare la partecipazione del livello locale e regionale nel processo di governo della strategia
- individuare gli ostacoli incontrati dalle amministrazioni locali e regionali nell'attuare la strategia Europa 2020
- stimolare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.

Il CdR ha proposto di attuare la strategia Europa 2020 mediante patti territoriali, vale a dire accordi conclusi tra amministrazioni locali, regionali e nazionali per raggiungere insieme gli obiettivi della strategia.

SLIDE 28

Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti

Queste due istituzioni svolgono un ruolo centrale nella messa a punto di **nuovi strumenti di finanziamento** per rispondere alle esigenze delle imprese. Entrambe possono favorire un "circolo virtuoso" di **finanziamenti redditizi per l'innovazione e l'imprenditoria**, dagli investimenti iniziali alla quotazione in borsa, anche **in collaborazione con le numerose iniziative pubbliche** già in atto a livello nazionale.

SLIDE 29

IL QUADRO ISTITUZIONALE: GLI STATI MEMBRI (SM)

SLIDE 30

Il successo della strategia Europa 2020 dipende fortemente dalla capacità degli Stati membri di fare la loro parte:

- **attuando le riforme necessarie a livello nazionale** per stimolare la crescita, ad esempio aumentando gli investimenti nella ricerca e i livelli di occupazione
- **collaborando** con la Commissione sulle sette iniziative prioritarie.

SLIDE 31

Amministrazioni nazionali

Ogni anno ad aprile i paesi dell'UE sono tenuti a presentare due relazioni per illustrare ciò che stanno facendo per avvicinarsi agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020.

- I **programmi di stabilità e convergenza** vanno presentati prima dell'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo e devono contenere indicazioni utili sulle **finanze pubbliche e la politica di bilancio**.
- I **programmi nazionali di riforma vanno presentati insieme ai programmi di stabilità e convergenza**; contengono gli elementi necessari per una **verifica** dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia.

Nonostante i notevoli vincoli di bilancio, i governi hanno la responsabilità di garantire un costante investimento nella crescita, ad esempio sostenendo l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica. Entrambe le relazioni vanno pienamente integrate nella procedura di bilancio nazionale e nel semestre europeo, che ha la funzione di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali. All'elaborazione di questi documenti devono prendere parte anche le amministrazioni regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati, in modo che venga a crearsi un'ampia base di sostegno all'attuazione delle politiche.

SLIDE 32

Amministrazioni regionali e locali

Il dialogo tra le amministrazioni nazionali, regionali e locali consentirà di **avvicinare le priorità dell'UE alla gente**, rafforzando il sentimento di appartenenza e partecipazione necessario per spingere l'Europa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020.

In molti paesi dell'UE, le amministrazioni regionali e locali sono **responsabili di ambiti politici collegati alla strategia Europa 2020**, come l'istruzione e la formazione, l'imprenditoria, il mercato del lavoro o le infrastrutture.

È indispensabile che ogni livello di governo sia consapevole della necessità di attuare efficacemente la strategia sul campo, in modo da favorire una crescita intelligente, solidale e sostenibile, e che ciascuno faccia la sua parte introducendo i necessari cambiamenti.

Il **Comitato delle regioni** dell'UE contribuisce a mobilitare le amministrazioni regionali e locali. Ha istituito la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 (<http://cor.europa.eu/europe2020>), una rete di oltre 150 regioni e città che collaborano per promuovere la crescita e l'occupazione, scambiare le buone pratiche e alimentare il dibattito sulla strategia EUROPA 2020 a livello) dell'UE.

Per coinvolgere le amministrazioni locali e regionali e permettere loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, anche la Commissione europea mette a disposizione una piattaforma online per il networking. Il Manuale sulla strategia Europa 2020 per le città e le regioni, realizzato dal Comitato delle regioni in stretta collaborazione con la Commissione europea, illustra chiaramente come gli enti locali e regionali possono contribuire all'attuazione della strategia. Il manuale riprende esempi di buone pratiche raccolte mediante le indagini condotte dall'osservatorio Europa 2020 del Comitato delle regioni o inserite nelle banche dati gestite dalla Commissione europea.

SLIDE 34

Società civile

Il successo della strategia Europa 2020 dipende dal coinvolgimento di tutte le parti che compongono la società.

La responsabilità di agire non spetta solo ai governi. Per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 serve la partecipazione di tutti:

imprese

sindacati
organizzazioni non governative
enti locali
singoli cittadini.

SLIDE 35

Le lobby europee del "sociale"

- CECOP-CICOPA Europe è una confederazione europea delle cooperative e di altre imprese di proprietà dei lavoratori attive nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, la maggioranza delle quali sono delle cooperative di lavoro e delle cooperative sociali. I suoi soci sono diffusi in 17 paesi dell'Unione, include 20 federazioni nazionali e 4 organizzazioni di sviluppo per la promozione di tali categorie di imprese. I soci di Cecop-Cicopa coinvolgono circa 50mila imprese che danno lavoro a 1 milione 400 mila persone con un volume d'affari consolidato di circa 50 miliardi di euro.
- REVES è la sola organizzazione europea basata sul partenariato fra le collettività locali e regionali e le organizzazioni dell'economia sociale territoriale. Con il termine "economia sociale" Reves comprende le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e, più in generale, tutte le organizzazioni che difendono: il primato delle persone e dell'obiettivo sociale rispetto al capitale, l'adesione volontaria ed aperta, il controllo democratico dei membri/beneficiari, la conciliazione degli interessi dei soci con l'interesse generale, l'applicazione dei principi di solidarietà e di responsabilità, l'autonomia di gestione e il reinvestimento degli utili per finalità sociali. I membri di Reves sono delle comunità locali che vogliono sviluppare l'economia sociale e solidale per una società più giusta, inclusiva, partecipativa e responsabile.

SLIDE 36

IL PRINCIPIO DI PARTENARIATO

Il ruolo del partenariato nell'attuazione dei fondi del quadro strategico comune
(Documento di lavoro dei servizi della Commissione)

SLIDE 37

L'azione per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. Nel partenariato è stato di conseguenza individuato uno strumento fondamentale per la realizzazione della strategia "Europa 2020".

Da molto tempo il partenariato rappresenta uno dei principi chiave per l'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune (Fondi del QSC) dell'Unione europea. Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e il terzo settore. È opportuno un coinvolgimento attivo dei partner nel corso dell'intero ciclo dei programmi: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Il partenariato va visto in stretta correlazione con l'approccio della governance multilivello e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Con governance multilivello si intende un'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, fondata sul partenariato e volta a definire e attuare le politiche dell'UE.

SLIDE 38

Varie valutazioni hanno sottolineato i vantaggi e il valore aggiunto che il partenariato può apportare sotto i seguenti profili: attuazione dei fondi, rafforzamento dell'impegno collettivo e del senso di appropriazione (ownership) delle politiche dell'UE, disponibilità di maggiori conoscenze, competenze e punti di vista nell'elaborazione e attuazione delle strategie, e infine garanzia di maggiore trasparenza nei processi decisionali. La governance multilivello contribuisce a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici.

L'esperienza dimostra però che tra uno Stato membro e l'altro esistono notevoli differenze nell'applicazione del principio di partenariato, a seconda degli assetti istituzionali e delle culture politiche nazionali. L'efficacia del principio di partenariato dipende anche dalla capacità tecnica dei partner di dare un contributo sostanziale al processo, il che rimanda alla questione dello sviluppo di capacità.

Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato una serie di risoluzioni, pareri e libri bianchi con i quali hanno chiesto il rafforzamento del principio di partenariato nell'attuazione dei fondi. La proposta della Commissione per i fondi del QSC è ispirata all'esigenza di un'applicazione più coerente del principio di partenariato.

SLIDES 38 E 39

*Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei
Partenariato e governance a più livelli*

1. *Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun singolo programma, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:*
 - a) *le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;*
 - b) *le parti economiche e sociali; e*
 - c) *i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.*
2. *Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità dell'articolo 42.*
3. *È conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta, allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato in conformità dei paragrafi 1 e 2. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico nonché delle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Il codice di condotta, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, definisce i seguenti elementi:*
 - a) *i principi essenziali alla base di procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, in conformità del loro quadro giuridico e istituzionale;*
 - b) *i principi essenziali e le migliori pratiche con riguardo al coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come disposto al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento, e le diverse fasi dell'attuazione;*
 - c) *le migliori pratiche con riguardo alla formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;*
 - d) *i principali obiettivi e le migliori pratiche nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte, in particolare le migliori pratiche per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui è possibile che i partner pertinenti siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione nonché in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;*
 - e) *le aree di massima, le tematiche e le migliori pratiche affinché le autorità competenti degli Stati membri possano utilizzare i Fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti in conformità delle pertinenti*

disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;

- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone pratiche;*
- g) i principi essenziali e le migliori pratiche atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.*

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun Fondo.

- 3 bis. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, adottato in conformità dell'articolo 142 e come stabilito al paragrafo 3, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento. L'atto delegato non indica una data di entrata in vigore che sia anteriore al giorno della sua adozione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*
- 3 ter. La violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 non può costituire un'irregolarità tale da condurre a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 77.*
- 4. Per ciascun Fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.*

In virtù di tale regolamento delle disposizioni comuni relative ai fondi del QSC per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri hanno l'obbligo preciso di organizzare un partenariato, mentre saranno demandate alle autorità nazionali le procedure specifiche riguardanti il coinvolgimento, nelle varie fasi della programmazione, dei partner interessati. Il codice di condotta europeo sul partenariato stabilirà i requisiti minimi necessari per realizzare un partenariato di qualità nel campo dell'attuazione dei fondi, pur riconoscendo agli Stati membri un ampio grado di flessibilità per quanto attiene alle modalità organizzative della partecipazione dei vari partner.

Nel frattempo il "documento di lavoro dei servizi della Commissione" da cui sono tratte le presenti note dovrebbe aiutare gli Stati membri nella corretta definizione dei loro partenariati nel corso dei lavori preparatori prima dell'adozione dei regolamenti. Basandosi sulle conclusioni della Commissione e di varie indagini, fornisce, in particolare, alcuni esempi di buone pratiche in materia di attuazione del principio di partenariato. Delinea inoltre i principali requisiti che il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe contenere e che potrebbero servire da base di discussione con il Parlamento europeo e il Consiglio, per rendere più agevole la procedura legislativa in corso e consentire alle parti interessate di partecipare al dibattito. Il codice di condotta europeo sul partenariato dovrebbe essere adottato dalla Commissione come atto delegato, non appena sarà entrato in vigore il regolamento "disposizioni comuni".

SLIDE 40

Ai fini della programmazione è opportuno consultare e coinvolgere le organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano la società civile, in particolare quelle attive in settori come l'ambiente, l'inclusione sociale, la parità di genere e le pari opportunità.

Se il numero di organizzazioni interessate, e di conseguenza il potenziale partenariato, è particolarmente ampio, potrebbe essere opportuno che i potenziali partner istituissero piattaforme di coordinamento e organizzazioni ombrello e designassero un rappresentante comune con il compito di contribuire all'elaborazione e all'attuazione dei programmi, così da garantire una più ampia rappresentanza e un più agevole funzionamento del partenariato.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" precisando che la selezione dei partner deve comprendere le organizzazioni non governative più rappresentative che si occupano delle tematiche oggetto dei diversi fondi.

La partecipazione attiva di tutte le parti interessate fin dalle primissime fasi di programmazione è essenziale per il successo dell'attuazione dei fondi, in particolare per quanto concerne la preparazione del contratto di partenariato a livello nazionale e dei programmi a livello nazionale e/o regionale. La partecipazione dei partner alla preparazione dei programmi non deve pregiudicare le consultazioni avviate secondo quanto

prescritto dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS). Sarebbe opportuna una sinergia tra le posizioni espresse nel quadro della VAS e del partenariato. Secondo il regolamento "disposizioni comuni" il contratto di partenariato e i programmi devono essere elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata (nel caso dei programmi), in collaborazione con i partner. Per il coinvolgimento dei diversi gruppi di parti interessate nel processo di elaborazione dovranno essere attentamente valutate le opzioni più adatte in funzione dei tempi, delle risorse e del contesto. Tra queste opzioni rientrano ad esempio le riunioni, le consultazioni, i sondaggi e i seminari.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo specificamente un coinvolgimento significativo delle parti:

- nell'analisi delle sfide e delle esigenze da affrontare con i fondi del QSC;
- nella scelta degli obiettivi e delle priorità per affrontarle;
- nei meccanismi di coordinamento istituiti per sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti disponibili per la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

SLIDE 41

L'importanza delle singole parti interessate e il contributo che esse possono apportare varieranno notevolmente da uno Stato membro all'altro, in funzione dell'assetto istituzionale interno. È però essenziale che il partenariato sia organizzato in modo trasparente per tutti i partner e che tutti i soggetti coinvolti conoscano la finalità del partenariato, le attività di ciascuno e quali siano i risultati attesi del partenariato. Si raccomanda quindi vivamente di definire un programma di lavoro con obiettivi chiari e con una tabella di marcia precisa. Il programma di lavoro potrebbe comprendere un elenco degli strumenti specifici e delle azioni per coinvolgere i partner nella preparazione del contratto di partenariato e dei programmi, precisando le forme della partecipazione dei partner alla preparazione dei diversi documenti di programmazione con il relativo calendario.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", sollecitando gli Stati membri a definire requisiti procedurali minimi in modo da garantire:

- la comunicazione tempestiva delle informazioni nei dibattiti sui documenti strategici;
- tempo sufficiente perché le parti interessate possano procedere alle analisi, consultare i propri associati e i cittadini e fornire un feedback sui documenti;
- canali di comunicazione in modo che le parti interessate possano porre domande o formulare suggerimenti e osservazioni;
- trasparenza su come le proposte delle parti interessate vengono prese in considerazione, fornendo una spiegazione in merito all'accoglimento o al respingimento delle osservazioni;
- la diffusione dei risultati delle consultazioni. Si dovrà tener conto anche dell'accessibilità al processo per le persone con disabilità, intendendo con accessibilità sia quella fisica sia quella alle informazioni.

SLIDES 42

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, il contratto di partenariato deve definire le azioni adottate per coinvolgere i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato. Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", prevedendo che nel contratto di partenariato e nei programmi siano precisati, in particolare:

- l'elenco dei partner coinvolti, le rispettive responsabilità e la portata della loro partecipazione;
- le modalità di individuazione dei partner e di applicazione dei principi di trasparenza e accessibilità;
- le azioni intraprese per agevolare un ampio coinvolgimento e una partecipazione attiva dei partner;
- le strutture e le procedure di coordinamento all'interno del programma e con altri interventi dei fondi del QSC;

- le modalità di futuro utilizzo dei fondi dell'assistenza tecnica per promuovere il partenariato (natura dei servizi di sostegno previsti, livello delle risorse messe a disposizione e modalità di gestione previste);
- il punto di vista dei partner sull'attuazione del principio di partenariato, da documentare in modo chiaro e trasparente.

SLIDE 43

Partecipazione ai comitati di sorveglianza

I comitati di sorveglianza hanno un ruolo essenziale nell'attuazione dei programmi e sono la naturale espressione dei partenariati all'opera, nei programmi.

Composizione dei comitati di sorveglianza

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, i membri dei comitati di sorveglianza devono essere designati dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. I comitati di sorveglianza devono essere composti da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo che:

- la scelta dei membri dei comitati di sorveglianza tenga conto dei partner che hanno partecipato alla preparazione del programma per garantire il senso di appropriazione e una continuità sufficiente tra la fase di programmazione e quella di attuazione;
- la rappresentanza dei vari partner si basi sulle rispettive responsabilità nell'attuazione dei programmi;
- i partner scelgano e nominino i loro componenti nei comitati di sorveglianza, in altri organi consultivi e nei gruppi di lavoro istituiti nel quadro dei fondi del QSC;
- la composizione dei comitati di sorveglianza sia variegata e veda la presenza equilibrata di entrambi i sessi;
- l'elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza e di altri gruppi di lavoro sia reso pubblico;
- ogni partner prescelto prenda coscienza dei propri obblighi in materia di riservatezza e conflitto di interessi mediante una formazione specifica e la formalizzazione di tale obbligo con la firma di una dichiarazione.

Ruolo e regolamento interno dei comitati di sorveglianza

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, i comitati di sorveglianza valutano l'attuazione dei programmi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi. Essi devono inoltre esaminare nel dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati dei programmi. Devono essere consultati ed emettere un parere sulle eventuali modifiche dei programmi. Possono rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione dei programmi e alla loro valutazione e controllano le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Quanto alle questioni procedurali, ogni comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, prevede inoltre che ogni membro del comitato di sorveglianza abbia diritto di voto, tranne la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, che partecipano a titolo consultivo. Il presidente deve garantire che tutti i partner abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere e che il tempo per il dibattito sia sufficiente. È fortemente raccomandato che i comitati di sorveglianza adottino decisioni per consenso.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo agli Stati membri di precisare nel regolamento interno quantomeno:

- i termini – che non dovrebbero essere inferiori a due settimane – per la convocazione alle riunioni e per la trasmissione degli atti;

- i diritti di voto dei componenti;
- la procedura relativa all'adozione, alla pubblicazione e all'accessibilità dei verbali;
- il processo trasparente per l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro;
- le modalità relative alla pubblicazione e all'accessibilità dei documenti preparatori presentati ai comitati di sorveglianza.

SLIDE 44

Partecipazione alla selezione dei progetti

Nella fase di definizione degli inviti a presentare proposte e di successiva valutazione delle proposte può essere utile avvalersi delle competenze delle parti interessate. La partecipazione alle procedure di selezione dei progetti migliora la comprensione – da parte delle organizzazioni delle parti interessate – del concreto funzionamento di queste procedure, in particolare la comprensione di quanto correttamente siano formulati i criteri di valutazione, come questi criteri vengano applicati e quale ne sia la validità.

La partecipazione dei partner alla procedura di selezione solleva la questione di possibili conflitti di interesse e per evitare che questi insorgano sono di fondamentale importanza l'informazione e la trasparenza nel corso dell'intera procedura.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo alle autorità di gestione di:

- coinvolgere se del caso i partner nella definizione degli inviti a presentare proposte e nella valutazione delle proposte;
- evitare, attraverso procedure chiare e prestabilite, il coinvolgimento nel processo di elaborazione degli inviti a presentare proposte e nella valutazione delle conseguenti proposte di persone che rappresentino le organizzazioni partner e siano portatrici di un interesse diretto o indiretto in un organismo che partecipa agli inviti a presentare proposte;
- organizzare un regolare avvicendamento delle persone che si occupano degli inviti a presentare proposte in modo da prevenire e affrontare eventuali conflitti di interesse;
- garantire che ogni partner prescelto prenda coscienza dei propri obblighi in materia di riservatezza e conflitto di interessi mediante una formazione specifica e la formalizzazione di tale obbligo con la firma di una dichiarazione.

SLIDE 45

Coinvolgimento nell'attività di presentazione delle relazioni

Le proposte della Commissione per il prossimo periodo di programmazione impongono agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione di ciascun programma. I comitati di sorveglianza esamineranno e approveranno i rapporti annuali di esecuzione prima della loro presentazione alla Commissione. Per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE, i rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e 2019 dovranno inoltre valutare, tra l'altro, la partecipazione dei partner all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

La proposta della Commissione relativa al regolamento "disposizioni comuni" aggiunge che i partner devono essere consultati in merito alle relazioni sullo stato di attuazione del contratto di partenariato presentate dagli Stati membri nella prima metà del 2017 e del 2019. Le relazioni sullo stato di attuazione serviranno come base per la verifica dei risultati che la Commissione effettuerà, in cooperazione con gli Stati membri, alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel contratto di partenariato e nei programmi. Queste stesse relazioni devono inoltre fornire informazioni sul ruolo dei partner nell'attuazione del contratto di partenariato e darne una valutazione.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", prevedendo l'obbligo per le autorità di gestione di associare attivamente i partner, attraverso i comitati di sorveglianza, nella preparazione dei rapporti annuali di esecuzione dei programmi e invitando gli Stati membri ad associare attivamente i partner nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione nel 2017 e 2019 e a fornire in queste relazioni una sintesi dei pareri formulati dai partner durante la consultazione e di come questi pareri siano stati presi in considerazione.

SLIDE 46

Come coinvolgere i partner nella valutazione

Per garantire l'imparzialità e l'apprendimento di tutti i soggetti coinvolti nel processo, è importante far partecipare i partner alle fasi di preparazione, attuazione e follow-up delle valutazioni.

Secondo le proposte della Commissione relative ai fondi del QSC, l'autorità di gestione deve preparare un piano di valutazione per ciascun programma. Il piano di valutazione sarà discusso dal partenariato nei comitati di sorveglianza del FESR, del Fondo di coesione, del FSE e del FEAMP. Per quanto riguarda il FEASR, la Commissione stabilirà i requisiti minimi del piano di valutazione che sarà presentato come parte di ciascun programma di sviluppo rurale, dopo essere stato quindi discusso dai partner nel contesto della preparazione dei programmi.

Il partenariato deve esaminare regolarmente, attraverso i comitati di sorveglianza, i progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione. I partner riceveranno tutte le valutazioni concernenti i vari programmi e saranno informati in merito al follow-up dato alle valutazioni del FESR, del Fondo di coesione, del FSE e del FEAMP. I comitati di sorveglianza incaricati dei programmi del FEASR esamineranno le attività e i risultati relativi al piano di valutazione del programma.

Per il FSE, il FESR e il Fondo di coesione, le autorità di gestione devono presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, per ciascun programma una relazione di sintesi dei risultati delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" sollecitando le autorità di gestione a coinvolgere i partner, attraverso i comitati di sorveglianza, nel processo di valutazione a partire dalla definizione del mandato fino al completamento della valutazione. Agli Stati membri potrebbe essere richiesto di effettuare – con riferimento a tutti i fondi e a tutti i programmi – una valutazione della realizzazione del principio di partenariato e della sua efficacia nel corso del periodo di programmazione. Infine, alle autorità di gestione dei programmi del FESR, del FSE e del Fondo di coesione si potrebbe chiedere di consultare i partner sulle relazioni che sintetizzano i risultati delle valutazioni svolte durante il periodo di programmazione.

SLIDE 47

Assistenza ai partner

Dare un'attuazione efficace al principio di partenariato comporta l'empowerment di tutti i partner, in particolare di quelli con risorse umane limitate. Alcune parti interessate hanno difficoltà a lavorare in un partenariato perché non hanno le conoscenze o le risorse per impegnarsi attivamente. Questo vale soprattutto per i soggetti più piccoli, che devono formare i dirigenti e il personale, o per le organizzazioni che si occupano di una questione trasversale o emergente non ancora integrata nell'agenda politica. È dunque fondamentale lo sviluppo continuo delle capacità dei partner.

Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo agli Stati membri e alle autorità di gestione di utilizzare una parte dell'assistenza tecnica dell'attuale periodo di programmazione e del prossimo per fare in modo che i partner, in particolare le autorità locali, le parti economiche e sociali e le ONG di piccole dimensioni dispongano delle capacità necessarie a partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Il sostegno può concretizzarsi in seminari specifici, sessioni di formazione, strutture di coordinamento e di rete o nell'erogazione di un contributo ai costi sostenuti dai partner per la partecipazione alle riunioni di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Al fine di incoraggiare attivamente lo sviluppo del partenariato, si raccomanda una formazione congiunta tra partner pubblici e privati. In particolare si raccomanda di sensibilizzare i singoli partner circa l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria.

SLIDE 48

Scambio continuativo di buone pratiche

Una serie di soggetti attivi a livello dell'UE in materia di politica di coesione, ossia ONG e organizzazioni ombrello settoriali, parti economiche e sociali, reti e associazioni di rappresentanza delle autorità locali, cittadine e regionali, partecipa attualmente agli incontri di dialogo strutturato organizzati dalla Commissione

per esaminare l'attuazione dei fondi del QSC. Questi incontri potrebbero essere la base di future riunioni formali da organizzare dopo il 2013 a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Inoltre, uno scambio regolare di esperienze e di migliori pratiche sarà incoraggiato nelle seguenti sedi: comitato di coordinamento dei Fondi (COCOF), comitato del Fondo sociale europeo, comitato per lo sviluppo rurale e comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Si utilizzeranno le reti UE dei funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione (rete INFORM per il FESR e il Fondo di coesione e rete INIO per il FSE) per lo scambio di buone pratiche su come dare visibilità alla politica di coesione, segnatamente attraverso un accesso più facile alle informazioni (pubblicazione dell'elenco degli interventi e dei beneficiari, descrizione degli interventi e migliore funzione di ricerca). Per quanto riguarda il FEASR, la rete europea per lo sviluppo rurale e la rete rurale nazionale istituita in ogni Stato membro avranno, tra l'altro, l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento delle parti interessate nella realizzazione dello sviluppo rurale.

Le autorità di gestione interessate saranno inoltre sollecitate a istituire una comunità di pratiche (CoP) sul partenariato comune ai cinque fondi, sul modello dell'attuale comunità di pratiche sul partenariato, finanziata dal FSE.